

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI

DELIBERA DEL C.C. N. 50 DEL 13 OTTOBRE 2000

COMUNE DI GERACI SICULO
PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E PER DONNA,
ESTETISTA E MESTIERI AFFINI

I N D I C E

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2 COMMISSIONE COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI
3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
4 AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA -
COMPRESA DI ATTIVITA' DIVERSE NEL MEDESIMO ESERCIZIO
SOCIETA' INFRASETTORIALI
5 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
6 CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA E AL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' AFFINI
7 SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
8 AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA NEI CENTRI COMMERCIALI E NEI CENTRI INTEGRATI.
9 IDONEITA' IGIENICO-SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI
10 DOMANDE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI
11 DOMANDE DI TRASFERIMENTO
12 SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI
13 INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
14 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI RELATIVE AI LOCALI DI NUOVA COSTRUZIONE O CHE RICHIEDANO INTERVENTI EDILIZI
15 VALIDAZIONE ANNUALE DELL'AUTORIZZAZIONE
16 DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE - SOSPENSIONI TEMPORANEE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
17 COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
18 OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITA' SANITARIA
19 CALENDARIO-
ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI
20 VIGILANZA
21 SANZIONI
22 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
23 ENTRATA IN VIGORE

ART. I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico e privato, ivi comprese le convivenze, anche a titolo gratuito, nonché negli appositi reparti di alberghi, hotels, ospedali, ecc., e qualunque siano le forme di impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività, sono disciplinate, oltre che dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, ed integrata dalla legge 29 ottobre 1984, n. 735, ed oltre che dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Con il termine BARBIERE si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare.

3. Con il termine parrucchiere per UOMO e DONNA si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche ed ogni altro servizio complementare.
Tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere", e dizioni similari.

4. Con il termine ESTETISTA si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette

condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione -di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici

per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n.1 secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art.10 della medesima legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n.713.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

5. Sono MESTIERI AFFINI le attività aventi per oggetto solo alcune delle prestazioni o dei trattamenti cui al precedente punto 4, quali: truccatore, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore estetico, pedicure estetico, abbronzatura, purché provviste delle autorizzazioni richieste per tali attività.

ART.2

COMMISSIONE COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E UOMO E/DONNA, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI.

1. E' costituita la Commissione consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini ai sensi dell'art. 3 della legge n.1142 del 1970, composta come segue:

Sindaco o Assessore delegato

n.3 rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli artigiani maggiormente rappresentative. Membri

n.3 rappresentanti dei Sindacati dei Lavoratori

maggiormente rappresentativi Membri

il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica del-

l' I . U . S . L . o suo delegato Membro

Il dirigente del Comando della Polizia Municipale o

suo delegato

n.1 rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune . Membro

2. Funge da Segretario il funzionario responsabile del Settore.

3. La designazione dei componenti da parte delle Associazioni artigiane e dei Sindacati dei lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

In caso di omessa designazione di alcuni membri il Sindaco assegna un ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi. Decorso inutilmente anche quest'ultimo termine si provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati:

4. La commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, circa:

la redazione del Regolamento e sue modifiche;

le domande di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi e quelli di subentro o trasferimento di quelli esistenti;

il calendario e gli orari di apertura e chiusura;

l'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni;

ogni altra questione riguardante la categoria.

5. La Commissione è nominata dal Sindaco e dura in carica quattro anni., I suoi membri possono essere rieletti.

6. La riunione della Commissione è valida quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

7. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario. In casi di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Le attività oggetto del presente essere svolte in forma ambulante.

2. Tali attività sono consentite in modo saltuarie ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente (o presso il cliente) da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o, da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

3. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in pubblico locale o presso enti, istituti, uffici, alberghi, hotels, sempre che dotati di apposito locale in possesso dei requisiti di cui al successivo art.11.

4. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività.

Detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, con essi non comunicanti e muniti di idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio.

5. Nel caso previsto dal comma precedente e nell'ipotesi che l'esercizio non abbia accesso diretto dalla pubblica via è fatto obbligo di esporre all'esterno-apposita tabella delle dimensioni minime di cm. 30x10 indicando l'insegna dell'azienda e il tipo dell'attività esercitata .

6. E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività del presente regolamento senza regolare autorizzazione anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro.

I barbieri e i parrucchieri per uomo e donna nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici, di manicure, pedicure estetico.

7. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n.426.

8. Negli esercizi di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, condotti da imprese iscritte all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane, e' consentita la vendita dei prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti, non applicandosi le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e l'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n.426.

ART. 4

AUTORIZZAZIONE RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA CON PRESENZA DI ATTIVITA' DIVERSE NEL MEDESIMO ESERCIZIO - SOCIETA' INFRASETTOREALI

1. Ad una stessa impresa individuale non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi diversi.

2. In deroga al comma precedente il Sindaco, sentita la Commissione, può rilasciare ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa con autorizzazione a termine per la durata dell'incarico.

3. Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge n. 443 del 1985 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

4. Ad una stessa Società non avendo i requisiti di cui alla legge n. 443 del 1985 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizioni che ciascun esercizio. Sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualifica professionale.

5. Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio a condizione che, fatta eccezione per quella di manicure, ogni attività sia svolta in appositi, distinti e separati ambienti.

6. In deroga al comma precedente presso le convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna a condizione che le attività siano svolte in fasce orarie diverse.

7. Nel caso di società l'esercizio di attività

disciplinate dal presente Regolamento può essere svolto previo rilascio di un'unica autorizzazione a condizione che i soci siano in possesso delle qualificazioni professionali per coprire le attività. Ogni socio dovrà espletare esclusivamente il servizio per il quale è qualificato (in ogni locale potrà essere esercitata una sola attività). tale condizione sarà posta sull'atto formale di autorizzazione. Nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività

l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate, fra l'altro, previa dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli artt. 6 e 7 e purché, per ciascuna attività siano rispettate le superfici minime di cui all'art. 7.

ART. 5

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'esercizio delle attività di cui al precedente art. 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento sentita la Commissione di cui al precedente art.2, sulla base dei criteri indicati ai successivi artt. 6, 7, e previo accertamento:

a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione dei requisiti previsti dalla legge n.443 del 1985. L'accertamento spetta alla Commissione provinciale per l'Artigianato.

Nel caso di impresa non operante l'accertamento della C.P.A. dovrà riguardare l'esistenza dei presupposti che facciano fondatamente ritenere che l'attività sarà svolta secondo le disposizioni della legge n.443 del 1985;

b) per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge n.443 del 1985 della regolare costituzione della società, la sua registrazione alla Cancelleria del Tribunale e l'avvenuta iscrizione nel registro delle ditte della C.C.I.A.A. Tale accertamento spetta agli organi comunali preposti al rilascio delle autorizzazioni;

2. della idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati e dal personale addetto;

3. della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del direttore dell'azienda, così come previsto dall'art.2 della legge n. 161 del 1963 come sostituito dall'art.2 della legge n. 1142 del 1970, per ciascuna attività che si intendono esercitare.

ART. 6

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA APERTURA E AL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' AFFINI

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi e il trasferimento di quelli esistenti delle attività affini, come definite dal V comma del precedente art. 1, saranno sempre rilasciate previa verifica dell'idoneità igienico-sanitaria, e della distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti che non deve essere inferiore a ml. 25.

ART. 7

SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'- 1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio, delle attività esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sala di attesa, etc.,

1) barbieri e parrucchieri per uomo e donna mq.10 per un Solo posto di lavoro, mq.4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo. Si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata

davanti, allo specchio;

b) estetisti fatta eccezione per quanto previsto alla successiva lettera c, mq. 14;

c) "cabine": mq.5. Si definisce "cabina" l'ambiente ricavato

all'interno degli esercizi per l'attività di barbieri o parrucchiere per uomo e donna nei quali vengono svolti esclusivamente le attività di manicure, pedicure estetico e truccatore. In tal caso l'autorizzazione sarà rilasciata con dicitura "estetista limitatamente ai servizi di manicure pedicure estetico e truccatore •

2. Per l'esercizio delle attività di estetista e dei

mestieri affini, fatta eccezione per quanto incluso nella definizione di "cabina " anche se essa viene svolta presso l'abitazione del titolare, e' necessaria la dotazione di apposita sala di attesa.

3. Fatta eccezione per l'attività di estetista nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 11. Qualora la superficie dei locali per l'esercizio dell'attività risulti inferiore a mq.10 l'autorizzazione sarà rilasciata per un solo posto di lavoro.

ART. 8

AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

DI BARBIERE - PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA NEI CENTRI COMMERCIALI E NEI CENTRI INTEGRATI

1. Le richieste di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi per l'attività di barbieri, parrucchiere per uomo e donna, estetista e per il trasferimento di quelli esistenti nei centri commerciali previsti dal piano di Urbanistica Commerciale, sono sempre accolte, salvo il rispetto dei requisiti "igienico-sanitari e delle qualifiche professionali e delle superfici minime stabilite dall'art. 7 e che siano funzionalmente connessi alla struttura stessa del centro e alle esigenze dell'utenza locale.

2. All'interno dei "centri" di cui al comma precedente non possono essere rilasciati più di una autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbieri, una per quella di parrucchiere per uomo e donna e una per quella di estetista.

ART. 9

IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere un'altezza non inferiore a mt.2,70 e superficie finestrata non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Se la superficie illuminante e' la porta a vetri, essa dovrà essere dotata di idonea apertura a vasistas.

2. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt.1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che

consenta la pulizia e la disinfezione più completa.

3. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale simile dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda per uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.

4. gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque di appositi recipienti, ed essere adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria.

Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio

igienico proprio, distinto per sesso nel caso di parrucchiere Per uomo e donna, munito di antilatrina, con le caratteristiche previste dalle norme e dalle disposizioni vigenti in materia.

6) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta dell'immondizie.

7. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.

8. Il mobilio e l'arredamento deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. Gli esercizi per l'attività di barbieri e di parrucchiere per uomo e donna devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

9. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione e' affidata al personale dipendente:

l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente.

b) I rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono

essere sempre tenuti accuratamente puliti e, prima dell'uso, devono essere immersi nell'alcool denaturato o in altra sostanza disinfettante.

c) Nelle attività di manicure e pedicure-estetico la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone

ed accuratamente disinfettata.

d) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai

clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua-corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con

soluzione alcolica al 50% o con altri appositi, idonei

preparati disinfettanti .

e) Per spargere talco si deve esclusivamente polverizzarlo. E' proibito l'uso di piumini, essiccatori (albume etc.) ~

f) Le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio.

g) Tutti gli attrezzi, in genere, occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dove la loro natura lo richieda, disinfettati. La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come rasoi, forbici, pennelli e simili, può anche eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti.

h) Le tinture, i fissativi e gli altri preparati impiegati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia.

i) I procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente.

l) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili deve essere evitato che nell'esercizio siano accese fiamme.

Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta pulizia.

Prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a segnalare al servizio di Igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di rogna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni

A privati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici.

Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal servizio di Igiene Pubblica.

2. I libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nel comma precedente devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibito ad ogni richiesta dell'Autorità competente e sono soggetti al rinnovo annuale di validità.

3) La dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria deve essere richiesta, oltre che per l'apertura di nuovi esercizi, per il subentro o per il trasferimento di quelli esistenti o ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate.

4) le domande tendenti ad ottenere la dichiarazione di idoneità devono essere indirizzate al sindaco e contenere:

a) generalità del richiedente. b) ubicazione dell'esercizio.

c) pianta planimetrica dell'esercizio in duplice copia, - sottoscritta dal richiedente, in scala 1:100 indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie ed altezza e la disposizione degli arredi.

d) Certificato di conformità degli impianti a norma CEE Legge n.46/1990.

e) relazione, in duplice copia, sullo stato dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili da destinare all'esercizio, dell'attività, del numero dei posti di lavoro e sui procedimenti tecnici che saranno usati nonché l'elenco dei macchinari e delle apparecchiature impiegate

f) copia fotostatica del libretto di idoneità sanitaria del richiedente, se trattasi di impresa avente i requisiti di cui alla legge n. 443 del 1985, rilasciata dal servizio di Igiene pubblica.

Per le imprese non previste dalla legislazione dell'artigianato tale documentazione dovrà concernere la persona che assumerà la direzione dell'azienda.

1. Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1 devono essere indirizzate al Sindaco e contenere:

generalità del richiedente - luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);

dichiarazione di consenso ai controlli da parte delle Autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione nel caso contemplato al 3° comma dell'art. 3.

2.1. Alle domande per l'esercizio dell'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna devono essere allegati:

a) documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere. Nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata per la maggioranza dei soci operanti nell'impresa (uno in caso di due) quando si tratti di imprese aventi i requisiti previsti dalla legge n.443 del 1985 o dalla persona che assume la direzione dell'azienda da quando si tratti di imprese non previste dalla legislazione sull'artigianato;

b) documento attestante l'emancipazione dei minori;

c) copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato dalle competenti Autorità per i cittadini stranieri;

d) planimetria in scala adeguata della zona nella quale si intende attivare l'esercizio dove dovranno essere localizzati i locali interessati;

e) pianta planimetrica dell'esercizio in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, in scala 1:100 indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza.

f) Ogni altra documentazione a richiesta degli Uffici competenti per motivi di interesse pubblico.

2.2. Alle domande per l'esercizio dell'attività di estetista o di mestieri affini devono essere allegati:

a) la qualificazione professionale del richiedente. Nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata per i soci che esercitano professionalmente attività quando trattasi di impresa

avente i requisiti previsti dalla legge n. 443 del 1985 o della persona che assume la direzione dell'azienda quando trattasi di impresa non prevista dalla legislazione sull'artigianato;

b) quanto previsto alle lettere b, c, d; e, f del presente comma 2.1.

3. Nel caso di richieste di autorizzazioni per attività da esercitarsi presso a l t r e a t t i v i t à dovrà essere prodotto un documento che attesti la regolare disponibilità dei locali o di una parte di esso. In questo caso la pianta planimetrica-di cui alla lettera e) del precedente comma 2.1 dovrà prevedere la nuova disposizione dell'esercizio.

Art. 10 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONI

4. Nel caso al richiesta di autorizzazioni per attività da esercitarsi presso il domicilio dell'esercen te la pianta '_ planimetrica di cui alla lettera del precedente comma 2.1 dovrà prevedere anche la disposizione del locali che conservano la destinazione residenziale e alla domanda dovrà essere allegato lo stato di famiglia al fine di_valutare altresì la idoneità dell'abitazione in relazione al numero di persone ivi residenti.

5. Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione gli interessati devono esibire: a) dichiarazione del servizio di Igiene Pubblica attestante l'idoneità igienico- sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle apparecchiature, delle suppellettili destinate allo Svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti che saranno usati e al personale addetto, con relativi allegati;

b) documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario, etc.

c) copia autentica dell'atto costitutivo della società e, nel caso di società diverse da quelle previste dalla legislazione sull'artigianato, gli estremi della registrazione alla Cancelleria del Tribunale e della iscrizione al registro delle ditte della C.C.I.A.A ..

La documentazione dovrà essere presentata entro 180 giorni - dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione., pena-l'archiviazione della domanda stessa.

Le domande dovranno essere inviate al Comune con raccomandata A.R.

ART. 11

DOMANDE DI TRASFERIMENTO

1. Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità di cui al 1° comma del precedente art. IO e devono essere accompagnati:

- dagli allegati di cui alle lettere d), e), f) del comma 2.1 dell'art. IO;

- d a l l e d o c u m e n t a z i o n i p r e v i s t e ai commi 3_ e 4 dello stesso articolo.

2. Entro 180 giorni dalla notifica dell' avviso di accoglimento della domanda di trasferimento, l'interessato deve produrre le documentazioni relative alle lettere a) b) dell'art. IO, unitamente all'atto formale di autorizzazione relativo al precedente esercizio.

3. L'inosservanza della scadenza di cui al precedente com~a comporta l' archiviazione della domanda.

Le domande dovranno essere inviate al Comune con raccomandata A.R.

ART. 12 SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI

1. Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall 'art. 12 e devono essere accompagnate dalla documentazione indicata al secondo comma dello stesso articolo nonché della dichiarazione di rinuncia del dante causa.

2. Dopo l'accoglimento della domanda di subingresso e prima del rilascio dell'autorizzazione dovranno esse prodotte le documentazioni relative alla lettera A e all'occorrenza c) del 5° comma dell'art. 10 nonché il regolare atto comnprovante il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda debitamente registrato, unitamente all'autorizzazione in atto.

3. Non è ammesso il subingresso nelle attività contemplate nel presente Regolamento che siano state esercitate presso l'abitazione del titolare in locali non rispondenti ai requisiti prescritti 'nei precedenti artt. 3 e 9.

ART. 13

MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza

che dichiari interdizione o l'inabilitazione del titolare

dell'autorizzazione relativamente ad impresa iscritta

all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore dei figli minorenni dell' imprenditore invalido, deceduto, interdetto

o inabilitato possono richiedere, entro sei mesi dall'evento,

intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al

compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'a t t i v i t à è esercitata da persona qualificata.

2. Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ART. 14

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI RELATIVE AI LOCALI DI NUOVA COSTRUZIONE O CHE RICHIEDANO INTERVENTI EDILIZI.

1. Per il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi o il trasferimento di quelli esistenti i n locali di nuova costruzione o che richiedano interventi edilizi l'idoneità igienico-sanitaria può essere dichiarata di massima in via provvisoria dai competenti Servizi Sanitari in relazione al progetto edilizio preventivamente approvato.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente non è

necessaria la presentazione della documentazione relativa alla disposizione degli arredi e quella prevista dalle lettere d) ed e) del precedente art. 9, 14° comma.

Tale documentazione dovrà comunque essere prodotta prima della dichiarazione della idoneità igienico-sanitaria in via definitiva di cui al successivo 3° comma.

3. Nel caso previsto dal primo comma "l'idoneità igienico-sanitaria dovrà essere dichiarata in via definitiva ad ultimazione dei lavori con l'esercizio completo delle relative attrezzature, arredi, apparecchiature e suppellettili entro il termine stabilito dal Sindaco, non superiore ad un anno dalla dichiarazione dell' idoneità igienico-sanitaria provvisoria, salvo proroga su richiesta motivata dall'interessato e sentito il parere della Commissione Comunale

4. Scaduto il termine di cui sopra senza che i lavori siano stati ultimati, ovvero siano stati eseguiti in modo difforme a quanto stabilito, l'autorizzazione sarà negata.

5. In relazione ad ulteriore richiesta di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi o per il trasferimento di quelli esistenti, sono considerati preesistenti gli esercizi per i quali, dichiarata l'idoneità igienico-sanitaria provvisoria dei locali risulta essere stato notificato l'accoglimento della richiesta di apertura o di trasferimento.

ART. 15

VIDIMAZIONE ANNUALE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione deve essere annualmente vidimata attraverso apposito visto da apporsi sull'autorizzazione stessa da parte dell'Ufficio comunale competente.

2. Per l'adempimento di cui al comma precedente i titolari delle autorizzazioni devono inoltrare al Sindaco, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita domanda in carta semplice allegando l'atto formale di autorizzazione.

3. Sull'istanza per la vidimazione è fatto obbligo di indicare esattamente:

- a) la residenza del titolare o del legale rappresentante;
- b) l'ubicazione dell'esercizio;
- c) il numero delle persone occupate nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente distinte per sesso e posizione professionale, specificando il personale che presta la propria opera a tempo parziale e/o con contratto di formazione lavoro o di apprendistato.

ART. 16

DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE - SOSPENSIONI TEMPORANEE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 5 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 13.

2. L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

- a,) sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti al citato art. 5;
- b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni;

3. Il Sindaco può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.

4. E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Sindaco nel caso, di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a 3 giorni e fino a 30.

5. Per periodi superiori a 30 giorni può

autorizzare la sospensione dell'attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabili di tre mesi, su richiesta dell'interessato per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.

6. Salva l'ipotesi prevista dall'art. 19 4° comma, l'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità l'interruzioni giornaliera dell'attività. In caso di recidiva viene revocata.

7. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo l'autorizzazione formale in atto.

ART 17 COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

1. I provvedimenti sono comunicati per iscritto agli interessati.

2. I dinieghi in materia di autorizzazioni devono essere motivati e notificati al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, Ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.

ART. 18

OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, DELLE TARIFFE DEGLI AVVISI DELL'AUTORITÀ SANITARIA

1. E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposte, in luoghi ben visibili al pubblico l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ART. 19

CALENDARIO - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

1. Il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini sono adottati con ordinanza del Sindaco, su proposta delle organizzazioni delle categorie, sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art. 2;

2. E' obbligatoria l'esposizione al pubblico del calendario e degli orari di cui sopra in modo ben visibile.

3. Nei casi di presenza di attività diverse in un unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.

4. Il Sindaco, su richiesta motivata degli interessati sentita la Commissione comunale può autorizzare:

- a) la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità;
- b) la chiusura degli esercizi, per una sola volta alla settimana oltre il turno di chiusura infrasettimanale per i titolari delle autorizzazioni di cui al 2° comma dell'art. 4.

ART. 20 VIGILANZA

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra A.Utorità competente possono accedere ai locali in cui si svolgono le attività di cui All'art. 1

ART. 21 SANZIONI

1. L'inosservanza delle norme del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dagli artt. 106 e seguenti del T.U della Legge Comunale e provinciale. Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel 1° comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità:

- a) Richiamo e/o diffida;
- b) Chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 6 mesi;
- c) Revoca dell'autorizzazione.

ART. 22

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Coloro che ALLA DATA di entrata in vigore del presente regolamento esercitano l'attività di cui all'art. 1, sono autorizzati alla continuazione dell'esercizio dell'attività medesima a condizione che richiedano, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione prevista dall'art. 5 del regolamento ed inoltre siano in possesso di requisiti igienico-sanitari previsti nel presente regolamento se ed in quanto realizzabili strutturalmente, e da quelli previsti dalla legge 443/85;

2. I soggetti che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultano titolari di imprese per l'esercizio dell'attività di abbronzatura sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, domanda al Sindaco al fine di ottenere una autorizzazione provvisoria per l'esercizio di detta attività e sarà rilasciata previo accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali.

L'autorizzazione decade di diritto se entro 3 anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria non venga prodotto da parte dei titolari o del direttore dell'azienda documento attestante il possesso della qualificazione professionale di Estetista.

3. La commissione provinciale per l'Artigianato (C.P.A.) ed il Comune si trasmettono le rispettive documentazioni in caso di apertura, trasferimento, sospensione, cessazione delle attività contemplate nel presente regolamento.

4. Le disposizioni del presente regolamento relative all'esercizio dell'attività di estetista e di mestieri affini decadono se non conformi ai deliberati della regione previsti dall'art. 5 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, Sentito il parere della Commissione Provinciale di cui all'art. 12 della legge 25.7.56 n. 860, entra In Vigore dopo la sua approvazione da parte dell'organo tutorio e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni.

[Chiudi](#)[Stampa](#)